

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 81

2 marzo 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER ALLESTIMENTO AULA SPECIALE PER LA CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE CD AEMILIA

Oggetto assembleare n. 2245

Relazione illustrativa

La Regione Emilia-Romagna ha da sempre giudicato proprio dovere contribuire al funzionamento del servizio giustizia come fattore di efficienza per una società socialmente ed economicamente avanzata, cogliendo anche le istanze proprie della comunità regionale.

La Regione è da tempo impegnata sul fronte della promozione della legalità e della cittadinanza responsabile, anche con il contributo della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), dimostrando il proprio interesse istituzionale a favorire lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale e del proprio tessuto sociale ed economico.

Il forte impatto che i fatti legati al processo "Aemilia" hanno esercitato sulla comunità emiliano-romagnola, il valore simbolico di un processo celebrato vicino ai cittadini nonché l'interesse pubblico di cui è naturalmente portatrice l'amministrazione regionale, rendono indispensabile un contributo della stessa allo svolgimento del processo nel territorio emiliano-romagnolo, pur non avendo competenze costituzionali nelle materie della giustizia e dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

La legge in oggetto si propone pertanto di consentire alla Regione, al fine di dare il proprio contributo per rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, anche penale, di operare in coerenza con l'impegno assunto dal Comune di Reggio Emilia, con la previsione di autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di Euro 450.000,00 al suddetto Comune finalizzato alla realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale Aemilia presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il progetto di legge si compone di tre articoli:

L'articolo 1 contiene, al comma 1, l'autorizzazione a concedere un contributo straordinario di Euro 450.000,00 al comune di Reggio Emilia per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale presso il palazzo di Giustizia

di Reggio Emilia, per la celebrazione del dibattimento nel processo penale cd. Aemilia, consentendo in tal modo lo svolgimento del processo nella sede ove esercita le funzioni il suo giudice naturale, contribuendo in tal modo al buon funzionamento della giustizia sia civile che penale con ripercussioni positive sullo sviluppo economico e sociale del territorio. Con il successivo comma 2, la norma rinvia alla Giunta la definizione

delle modalità di gestione amministrativa contabile e alla erogazione del contributo fermi restando gli obiettivi e le finalità nonché le condizioni dell'autorizzazione.

L'art. 2 contiene la norma finanziaria.

L'art. 3 dispone in ordine all'entrata in vigore della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Contributo straordinario al Comune di Reggio Emilia
per realizzazione opere aula speciale
per dibattimento processo penale cd. Aemilia*

1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 450.000,00 al Comune di Reggio Emilia per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale c.d. "Aemilia".

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge

per l'esercizio finanziario 2016, la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 Altri Servizi Generali, mediante la riduzione degli stanziamenti afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) e 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)